

# Accesso ai documenti amministrativi

**L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI** è un diritto di "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22 della legge n. 241 del 1990).

Ogni cittadino può richiedere l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi specificando i motivi della richiesta. Esercitando il diritto di accesso è possibile prendere visione oppure avere copia di documenti amministrativi, completi dei relativi allegati e degli atti in questi citati.

La presa visione o il rilascio di copia di atti e documenti verranno attuati garantendo il rispetto del diritto di "protezione dei dati personali" (d.lgs. 196/2003).

## COME E DOVE SI PRESENTA DOMANDA

**Il modello si può scaricare dalla sezione "modulistica" del sito ufficiale del Comune di Spello o ritirare presso gli Uffici Sportello del Cittadino e Urbanistica)**

**Si può presentare presso lo Sportello del Cittadino, l'Ufficio Urbanistica, o spedire tramite posta elettronica certificata (PEC : [comune.spello@postacert.umbria.it](mailto:comune.spello@postacert.umbria.it)).**

*È necessario che la domanda sia corredata di copia di documento di identità in corso di validità*

## VISIONE / RILASCIO DOCUMENTAZIONE - Tempi e Costi

Quanto richiesto dall'utente verrà rilasciato dall'Ufficio Urbanistica comunale secondo i tempi stabiliti dalla Legge 241/1990 (massimo gg. 30 dalla data di protocollazione dell'istanza). Inoltre:

- Il diritto di ricerca di documenti facenti parte dell'Archivio Corrente ha un costo di € 15,00 per ogni pratica da ricercare, il diritto fisso di ricerca dei documenti appartenenti agli archivi di Deposito e Storico ha un costo di € 25,00 per ogni pratica da ricercare, quando tuttavia si richiede un numero di pratiche superiore a 5, il costo - a partire dalla sesta in poi - si abbatte a €. 10,00 per ogni ricerca.
- Il pagamento dei diritti di ricerca dei documenti amministrativi si effettua anticipatamente rispetto alla visione degli stessi, vale a dire: ogni ricerca è condizionata al pagamento preventivo, la qualcosa per evitare che tanti atti richiesti e reperiti dall'Amministrazione non vengano poi consultati.
- La riproduzione di copie in formato A3 ha un costo di € 0,40 per ognuna, la riproduzione in formato A4 di €. 0,20 per ognuna. Il pagamento va corrisposto alla loro consegna.
- La documentazione degli atti relativi all'emergenza post sismica non è soggetta al pagamento dei diritti di ricerca

## RIGETTO/DIFFERIMENTO RICHIESTA ACCESSO

L'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi, cioè di consentire, negare o differire l'accesso, adducendo le dovute motivazioni e in caso di differimento ne indica la durata.

Il cittadino al quale sia stata respinta la domanda di accesso (anche per semplice superamento del termine di trenta giorni) o sia stata differita la richiesta di accesso ai documenti, può rivolgersi, entro trenta giorni, al difensore civico, prima di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il rifiuto (espreso o tacito) o il differimento dell'accesso, ne informa il Comune. Se questo non conferma motivatamente il diniego entro trenta giorni, l'accesso è consentito.

Il cittadino può comunque presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della procedura avviata dal difensore civico.

Per agevolare il cittadino nella sua azione contro la pubblica amministrazione la legge ha previsto per il ricorso al giudice amministrativo tempi e procedure abbreviate e semplificate:

- il Tribunale Amministrativo Regionale decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso
- la decisione è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, che decide con le stesse modalità e gli stessi termini.

Il giudice amministrativo, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, se ne sussistono i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

## **ESCLUSIONI**

L'accesso non è consentito per quegli atti coperti da segreto di stato, dichiarati riservati o per i quali è stata vietata la divulgazione.